

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| (BA) TUCCI     | Presidente                                                |
| (BA) PORTA     | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) BARTOLINI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) CIPRIANI  | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) BOTTALICO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore NICOLA CIPRIANI

Seduta del 20/10/2025

### FATTO

A. In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 12/09/2017 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/09/2022, il ricorrente si rivolge all'Arbitro, al quale chiede il rimborso dell'importo di € 2.397,68 (a titolo di quota non maturata delle commissioni di distribuzione, delle commissioni a favore dell'intermediario finanziario e delle spese di invio comunicazioni periodiche) e di € 131,48 (a titolo di commissione di estinzione anticipata), oltre alla restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o in eccedenza, alla rifusione delle spese per l'assistenza difensiva quantificate in € 200,00 o nel diverso importo liquidato in via equitativa dal Collegio e agli interessi legali dalla data di proposizione del reclamo.

B. Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo che, con l'esecuzione del pagamento del debito di cui al conteggio estintivo, il ricorrente ha accettato di definire l'estinzione del finanziamento mediante il versamento della somma in questione, calcolata sulla base del Modulo SECCI, rinunciando a ogni eventuale ulteriore pretesa in relazione al finanziamento. Pertanto, l'intermediario conclude per l'inaammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.

### DIRITTO

1. La controversia concerne la richiesta di un consumatore di ottenere, a seguito della estinzione anticipata di un finanziamento, il rimborso dei costi relativi alla vita residua del contratto (art. 125-sexies t.u.b.).

2. Preliminarmente, il Collegio è chiamato a esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario, il quale rileva che il contratto è stato stipulato dal ricorrente con altro intermediario, che gli ha successivamente ceduto il rapporto. Sul punto, si deve osservare che, nella specie, il consumatore sta chiedendo la restituzione di somme indebitamente versate in sede di estinzione anticipata, assumendo che, in quel momento, avrebbe pagato più del dovuto in quanto nel conteggio estintivo si sarebbero dovuti conteggiare, ex art. 125-sexies t.u.b., dei rimborsi che invece non sono stati considerati. Orbene, ciò che si deve osservare, prima ancora di entrare nel merito, è che, se l'assunto del consumatore si rivelasse fondato, si sarebbe di fronte a un pagamento (quello effettuato dal cliente con la rimessa finale tesa a estinguere anticipatamente il rapporto) almeno in parte non dovuto, con conseguente nascita di un obbligo restitutorio gravante su chi ha incassato le somme e a favore di colui che le ha pagate (in questo senso cfr. Collegio di coordinamento, decisione n. 6816/18). La legittimazione passiva, quindi non può che competere all'accipiens, restando irrilevante il fatto che il rapporto sia originariamente sorto in capo ad altro intermediario e sia stato successivamente ceduto ((tra le più recenti, cfr. Collegio di Bari, decisione n. 8384/22). Nel caso di specie, dalla documentazione in atti si evince chiaramente che il contratto è stato estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo emesso proprio dall'intermediario convenuto, il quale risulta peraltro pacificamente essere il destinatario del pagamento del capitale residuo. Pertanto, l'eccezione sollevata dall'intermediario non può trovare accoglimento.

3. Nel merito, il Collegio rileva che il contratto è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del t.u.b.

4. Ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio innanzi tutto richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Inoltre, il Collegio ricorda che – dopo l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la c.d. sentenza "Lexitor" (CGUE, 11.9.2019) - il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

Orbene, tale orientamento era stato in parte rimodulato dopo la modifica dell'art. 125-sexies t.u.b. ad opera del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676/2021). Sennonché, sul tema è intervenuta la Corte costituzionale che, con la decisione n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Pertanto, sulla scorta della pronuncia della Corte costituzionale, i Collegi territoriali hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, sopra richiamata. Hanno inoltre condiviso la non retrocedibilità degli oneri erariali.

Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito in l. 9 ottobre 2023, n. 136.

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano: a) criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi recurring; b) metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi up front; c) non rimborsabilità degli oneri erariali.

5. L'applicazione al caso di specie dei criteri sopra illustrati porta a ritenere che la domanda restitutoria formulata dal ricorrente sia meritevole di parziale accoglimento.

6. In particolare, il Collegio, conformemente ai propri precedenti (Collegio di Bari, decisione n. 9384/24; decisione n. 7959/2023; decisione n. 11606/2023) accerta la natura recurring delle commissioni ripetibili a favore dell'intermediario e del costo di invio delle comunicazioni periodiche; di contro, hanno natura up front le commissioni non ripetibili a favore dell'intermediario e le commissioni di distribuzione.

7. Pertanto, in base ai criteri sopra illustrati, il ricorrente ha diritto al rimborso di € 1.265,00 come emerge dal seguente prospetto, che tiene conto delle restituzioni già operate, delle quali risulta evidenza in atti:

|                            |  |       |
|----------------------------|--|-------|
| durata del finanziamento ▶ |  | 120   |
| rate scadute ▶             |  | 58    |
| rate residue               |  | 62    |
| TAN ▶                      |  | 5.90% |

  

|                                       |  |                |
|---------------------------------------|--|----------------|
|                                       |  | % restituzioni |
| - in proporzione lineare              |  | 51.67%         |
| - in proporzione alla quota interessi |  | 29.37%         |

  

| n/c                        |                                               | restituzioni |                        |                               |                       | tot ristoro |
|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|
|                            |                                               | importo      | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale |             |
|                            | comm. a fav. interm. fin. rip. (recurring)    | € 1,006.32   | € 519.93               | € 295.60                      | € 295.60              | € 295.60    |
|                            | comm. a fav. interm. fin. non rip. (up front) | € 2,348.09   | € 1,213.18             | € 689.73                      |                       | € 689.73    |
|                            | comm. di distribuzione (up front)             | € 1,926.60   | € 995.41               | € 565.92                      |                       | € 565.92    |
|                            | costo invio com. per. (recurring)             | € 22.00      | € 11.37                | € 6.46                        |                       | € 11.37     |
|                            | ...                                           |              | € 0.00                 | € 0.00                        |                       | € 0         |
|                            |                                               |              | € 0.00                 | € 0.00                        |                       | € 0         |
|                            | rimborsi senza imputazione                    |              |                        |                               | € 298.02              | -€ 298.02   |
| tot rimborsi ancora dovuti |                                               |              |                        |                               |                       | € 1,265     |
| interessi legali           |                                               |              |                        |                               |                       | 1           |

8. In ordine alla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, il Collegio richiama il principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5909/2020, in virtù del quale la previsione di cui all'art. 125-sexies, comma 2, t.u.b. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento, va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Inoltre, l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, t.u.b. deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito (cfr. decisione n. 11679/21 del Collegio di Coordinamento).

Orbene nel caso di specie, si osserva che il c.d. "importo rimborsato in anticipo" è superiore alla soglia di € 10.000,00, nonché che l'intermediario ha calcolato l'indennizzo in misura di poco inferiore all'1% del debito residuo, al netto della quota insoluta.

Per di più, il ricorrente si è limitato a chiedere il rimborso della commissione di estinzione anticipata, senza però contestare una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo e senza dimostrare che l'importo corrisposto fosse privo di giustificazione. Pertanto, l'indennizzo per

anticipata estinzione può considerarsi legittimamente quantificato e richiesto, con la conseguenza che la domanda del ricorrente sul punto non risulta meritevole di accoglimento.

9. Allo stesso modo, non può trovare accoglimento la richiesta di restituzione delle quote asseritamente versate in eccedenza, dal momento che il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione a supporto della sua pretesa.

10. Infine, non è meritevole di accoglimento la richiesta di rimborso delle spese per l'assistenza legale, stante il carattere seriale della controversia.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.265,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI